

REGOLAMENTO FREESTYLE COMITATO UFFICIALI DI GARA



Sommario

ART. 01 – PREMESSA	······································
	GLI UDG FREESTYLE3
ART. 04 – CORSI DI AGGIORNAM	MENTO 4
ART. 05 - IL COLLABORATORE RE	EGIONALE 4
ART. 06 - DESIGNAZIONI	
ART. 07 – ESONERO DALL'ATTIVI	TA' ARBITRALE
ART. 08 – PROVVEDIMENTI DISCI	PLINARI
ART. 09 - ENTRATA IN VIGORE	Ę

ART. 01 – PREMESSA

Il presente regolamento particolare integra il regolamento generale Cug ed è riservato alle attività degli Ufficiali di Gara tesserati per la disciplina del freestyle. Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al già citato regolamento generale.

ART. 02 – TESSERAMENTO

L'età massima per il tesseramento come U.d.G. non potrà superare il 70° anno di età alla data del tesseramento, tale età viene innalzata a 75 anni per ricoprire il ruolo di segreteria.

ART. 03 – CLASSIFICAZIONE DEGLI UDG FREESTYLE

Gli Ufficiali di Gara freestyle sono classificati in:

- 1) Ufficiale di Gara Nazionale
- 2) Ufficiale di Gara Internazionale World Skate

Ufficiale di Gara Nazionale

Oltre al possesso dei requisiti descritti all'Art. 9 del Regolamento Generale CUG, l'aspirante Ufficiale di Gara deve presentare al Responsabile Nazionale CUG Freestyle la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione al corso di formazione
- Certificato medico per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica
- Attestazione di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione valida anche quale quota annuale di primo tesseramento.

Una volta ricevute le domande di partecipazione il Responsabile Nazionale CUG Freestyle richiederà, all'Ufficio Nazionale CUG, l'autorizzazione all'avvio dell'attività formativa e la contestuale nomina dell'Istruttore del corso (di competenza del Responsabile Nazionale). Il corso potrà essere svolto in aula o a distanza tramite piattaforme online e tratterà argomenti riguardanti il Regolamento Tecnico, le Norme per Attività, lo Statuto e il Regolamento Organico FISR, il Regolamento Generale del CUG, il Regolamento CUG Freestyle, il Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione, gli iscritti acquisiscono la qualifica di aspiranti giudici e il diritto di accesso ai campi di gara in occasione di trofei, campionati provinciali e regionali.

Una volta terminato il corso, il Responsabile Nazionale CUG richiederà la nomina della Commissione d'esame che sarà composta da: un Presidente, un Segretario e un ulteriore componente.

L'esame per il rilascio della qualifica di Ufficiale di Gara Nazionale CUG Freestyle sarà così strutturato:

- una prova scritta (questionario con 40 domande a risposta multipla);
- una prova orale;
- una prova pratica (valutazione di esibizioni di classic freestyle slalom, battle e slide)

Ad esame concluso sarà redatto il relativo verbale che, unitamente a tutta la documentazione prevista, dovrà essere inoltrato alla Segreteria CUG al fine di perfezionare la procedura di tesseramento.

Ufficiale di gara Internazionale World Skate

Così come riportato all'art. 6 punto b) del Regolamento Generale CUG, sarà compito del Responsabile Nazionale Freestyle segnalare al Presidente CUG i nominativi degli U.d.G. idonei a sostenere gli esami per la qualifica di Giudice Internazionale, da proporre all'approvazione del Consiglio Federale. Ottenuta l'autorizzazione da parte del Consiglio Federale l'U.d.G. potrà sostenere l'esame, così come calendarizzato e regolamentato dall'Organo Internazionale.

ART. 04 - CORSI DI AGGIORNAMENTO

I corsi di aggiornamento hanno lo scopo di formare ed aggiornare gli Ufficiali di Gara. Per ogni stagione sportiva è obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento.

Al termine del corso di aggiornamento tutti i partecipanti dovranno sostenere un test (scritto o pratico) per confermare la loro abilitazione al ruolo di UDG Freestyle. In caso di mancato raggiungimento di un livello minimo di competenze, l'UDG non potrà essere designato per il periodo di tempo, stabilito a seconda dei casi dal Responsabile di disciplina, necessario per colmare le lacune evidenziate e dopo superamento di un nuovo test.

I corsi di aggiornamento possono essere a carattere regionale o nazionale e sono aperti a tutti gli ufficiali di Gara che intendono parteciparvi, anche se residenti fuori dalla regione individuata per il suo svolgimento.

ART. 05 - IL COLLABORATORE REGIONALE

Il Collaboratore Regionale opera in piena autonomia, coordinando le attività di settore a livello regionale, tenendo aggiornato il responsabile regionale Cug, anche con comunicazioni periodiche scritte. In particolare:

- Promuove le iniziative utili per il miglioramento e il potenziamento degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il Responsabile di disciplina;
- Relaziona al Responsabile di disciplina in merito alle valutazioni degli U.d.G. pervenute dal Giudice Arbitro incaricato di gestire le manifestazioni territoriali;
- Effettua le designazioni degli U.d.G. per i Campionati provinciali, Interprovinciali e Regionali, comunicandole anticipatamente al proprio Responsabile Regionale e al Responsabile di disciplina.
- Si impegna a redigere al termine di ciascun anno sportivo una breve relazione circa la valutazione complessiva tecnico comportamentale di ciascun U.d.G. della propria regione, da inviare al Responsabile di disciplina.

ART. 06 - DESIGNAZIONI

In occasione di manifestazioni provinciali, interprovinciali o regionali le designazioni verranno effettuate dal Collaboratore Regionale.

In occasione di manifestazioni interregionali o nazionali le designazioni verranno effettuate dal Responsabile di disciplina.

Le designazioni dovranno rispondere a requisiti di economicità e di adeguatezza tecnica ovvero gli U.d.G. designati dovranno risiedere in comuni il più possibile limitrofi a quelli delle sedi di gara, avere adeguata esperienza e competenza in base alla tipologia di gara da dirigere e al ruolo assegnatogli in giuria.

Le convocazioni dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare l'indicazione della data entro la quale dovrà essere accettato o meno l'incarico ricevuto. Superato tale limite temporale, il designatore, in caso di non pervenuta risposta, procederà con la sostituzione dell'U.d.G.

ART. 07 - ESONERO DALL'ATTIVITA' ARBITRALE

L' U.d.G. può chiedere di non svolgere attività arbitrale per un anno, per motivi personali e/o familiari. Qualora l'inattività dovesse prolungarsi oltre un anno, l'U.d.G. dovrà sottoporsi ad un esame di riammissione nel CUG, gestito dal Collaboratore CUG Regionale, previa autorizzazione del Presidente CUG Nazionale.

ART. 08 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il giudizio tecnico sull'operato degli U.d.G. spetta esclusivamente al Responsabile di disciplina il quale, atteso il parere vincolante del Presidente CUG Nazionale, preso atto dei Referti arbitrali redatti dai G.A., esaminate le relazioni dei Collaboratori Regionali può:

- Assumere il provvedimento di ammonizione scritta;
- Assumere il provvedimento di sospensione temporanea dell'U.d.G. ritenuto responsabile di errori tecnici o comportamentali, fino ad un massimo di 3 mesi.

ART. 09 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2019.